

# COMUNE DI DIANO MARINA

## Provincia di Imperia

Legge 9/12/1998 n.431 art.11

Fondo sociale affitti 2022

### **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2022**

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2022).

#### ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente e deve riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale, né di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00 (corrispondenti a 650€ mensili)

**Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;

c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando ;

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, fino a € 16.700,00=, o in alternativa, con ISEE fino a € 35.000,00= nel caso in cui il nucleo abbia subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% rispetto all'anno precedente, anche in ragione dell'emergenza COVID-19. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali dell'anno in corso e di quello pregresso.

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

**I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

**La situazione familiare, contrattuale, reddituale e patrimoniale relativa ai predetti requisiti deve intendersi esistente al momento della presentazione della domanda;**

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

## ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore. Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare il fabbisogno si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=.

**Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.**

**Il contributo FSA 2022 , non è cumulabile con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.**

Nel caso di MOROSITA' del conduttore, il pagamento sarà disposto a favore del proprietario il quale dovrà compilare l'apposito modulo ed indicare le coordinate bancarie o postali utili per ricevere il contributo.

### ARTICOLO 3

**Le domande a valere sul presente bando potranno essere presentate dal giorno 12 giugno 2023 alle ore 13.00 del 12 luglio 2023.**

Le domande di partecipazione al bando devono essere redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito del Comune di Diano Marina [www.comune.dianomarima.im.it](http://www.comune.dianomarima.im.it)  
Le domande devono essere presentate, debitamente compilate, entro e non oltre il termine di scadenza del bando:

- **in busta chiusa da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina negli orari stabiliti di ricevimento;**
- **per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it](mailto:protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it);**

**Non è ammesso l'invio per posta ordinaria e/o raccomandata, né per posta elettronica ordinaria.**

**Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza dei requisiti, presentate oltre la scadenza del termine, incomplete dei documenti richiesti, compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione, oppure redatte con modalità difformi da quelle indicate.**

Alla domanda suddetta dovrà essere allegato pena l'irricevibilità della stessa:

- Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Dichiarazione di riduzione imponibile IRPEF rispetto all'anno precedente del nucleo familiare superiore al 25% per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- Fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle entrate;
- Copia dei bonifici bancari/postali o copia delle ricevute fiscali o dichiarazione del proprietario dell'alloggio, attestante i pagamenti per l'anno 2022;
- (Solo nel caso di morosità) Dichiarazione del proprietario dell'alloggio relativa alla situazione di morosità, completa delle indicazioni bancarie e postali utili a ricevere l'accredito, completa della copia del documento d'identità in corso di validità;

#### ARTICOLO 4

In fase di presentazione della domanda i richiedenti il contributo dovranno rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi dell'art.1 e seguenti del D.Lgs n. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, Comunale e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi o che svolgano attività funzionali;

#### ARTICOLO 5

Successivamente alla scadenza del bando l'ufficio preposto, il personale dei servizi sociali provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute, la completezza della documentazione richiesta, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e a redigere l'elenco degli aventi diritto.

L'elenco dei beneficiari e degli esclusi sarà pubblicato, per sette giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e riporterà il numero di protocollo assegnato e le prime 6 cifre del codice fiscale. Con la pubblicazione sul sito istituzionale si riterrà assolto l'obbligo di comunicazione ai beneficiari.

Con successivo atto si disporrà la liquidazione e il pagamento del contributo concesso agli ammessi al beneficio che avverrà esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario o postale.

**SI AVVISA CHE il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso o per il tramite degli organismi dello Stato a ciò preposti.**

Al termine della procedura, liquidate le spettanze, il Comune trasmetterà alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021", mediante il portale regionale dedicato, entro il 30/09/2023.

Il responsabile della presente procedura è il Responsabile del Settore II Servizi alla Persona Dott.sa Francesca Bellando a cui si possono presentare istanze, chiarimenti e ogni adempimento relativo al presente bando mendante email: [servizisociali@comune.dianomarina.im.it](mailto:servizisociali@comune.dianomarina.im.it)

Diano Marina, 01/06/2023